



COMUNE DI SCOPELLO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti cinque, presso il Centro Polifunzionale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, per contrastare il diffondersi del Covid 19, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gilardi ing. Andrea - Sindaco	Sì
2. Formentini Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. Ottone Sara - Consigliere	Sì
4. Prandina Maurizio - Consigliere	Sì
5. Guidotti Marco - Consigliere	Sì
6. Pizzetta Cristian - Consigliere	No
7. Gianotti Roberta - Consigliere	Sì
8. Negra Francesco - Consigliere	No
9. Larese De Santo Manuela - Consigliere	No
10. Demiliani Mauro - Consigliere	No
11. Cosotti Matteo - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario, Dott.ssa Sementilli Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gilardi ing. Andrea, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società. La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane;

RILEVATO che l'Articolo 20 del T.U.S.P. stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica; Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi: a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto; b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro; per i trienni 2014-2016, 2015- 2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila; e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai

fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente; f) contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo Unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione, va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti una relazione di attuazione del piano. I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, da cui risultano le seguenti partecipazioni:

- **CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.** quota di partecipazione 0,0004% - Società che gestisce il servizio idrico integrato e che non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Comunale;
- **A.T.L. Valsesia Vercelli s.r.l.** quota di partecipazione 1,890% - Le ATL sono promosse dalla Regione Piemonte con L.R. 14/2016. Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. I Bilanci Comunali, nella loro classificazione prevista dal D. Lgs 118/2011 prevedono, nella parte Spese, la Missione 7 "Turismo" e il relativo Programma 1 "Sviluppo e Valorizzazione del Turismo", trattandosi di organismo espressamente previsto da una legge regionale;
- **MONTEROSA 2000 S.p.A.** quota di partecipazione 6,540% La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative e interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico – ricettivo per la quale, con precedente deliberazione consiliare n. 29 del 18.11.2018, è stato deliberato il mantenimento, in quanto Società volta alla "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". **In data 20 novembre 2018 la società Alpe di Mera spa si è fusa per incorporazione con la società Monterosa 2000 S.p.A.** Attualmente la partecipazione è stata mantenuta con rinvio ad una valutazione futura se la performance sarà positiva (deroga ex art. 26 c. 12 quater, D.Lgs. 175/2016).

DATO ATTO che occorre ora procedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del TUSP, mediante la quale l'Ente intende confermare le partecipazioni già detenute, oggetto della revisione ordinaria effettuata nell'esercizio 2018, fatto salvo il recesso operato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 1° luglio 2020, ad oggetto: "RECESSO DALLA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI - ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE";

PRESO ATTO del parere favorevole ex artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente atto;

F.to : ing. Andrea Gilardi

Successivamente, con voti favorevoli all'unanimità, astenuti zero, contrari zero, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- DI APPROVARE la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando le partecipazioni già detenute, oggetto della revisione straordinaria effettuata nell'esercizio 2017 e della revisione ordinaria effettuata nel 2019;
- CHE la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
- CHE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito: voti favorevoli all'unanimità, astenuti zero, contrari zero, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Gilardi ing. Andrea

Il Segretario Comunale
F.to : Sementilli Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 6 del Registro Pubblicazioni

L'Atto suesteso è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 05/01/2021 al 20/01/2021, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).

Scopello, lì 05/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to Sementilli Federica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 05/01/2021

Il Segretario Comunale
Sementilli Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-dic-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Scopello, lì 26-dic-2020

Il Segretario Comunale
F.to: Sementilli Federica